



**Istituto di Istruzione Superiore - LICEO BOCCHI-GALILEI**

Indirizzi: Classico, Linguistico, Scientifico, Scienze Applicate, Scienze Umane

Viale Dante, 4 - 45011 - **ADRIA** (RO) - Tel. e fax: 0426 21107

Codice Fiscale: 90016140296 - Codice Meccanografico: ROIS00100E

Email [rois00100e@istruzione.it](mailto:rois00100e@istruzione.it) - [rois00100e@pec.istruzione.it](mailto:rois00100e@pec.istruzione.it)



UNIONE EUROPEA

**FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI**

**pon**  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia  
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali di edilizia  
scuolastica e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

# PROCEDURE E REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

(approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 25 giugno 2018)

LICEO BOCCHI-GALILEI

ADRIA

## **1. FINALITA':**

Il presente documento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:

- a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica;
- b) prevenire l'abitudine al fumo;
- c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui;
- f) promuovere attività educative sul tema, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute ed opportunamente integrate nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituzione Scolastica;
- g) far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti, in tutti i locali, nelle strutture ed in tutte le aree esterne di pertinenza.

## **2. RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il presente regolamento è emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli allievi, del personale e di tutti gli utenti dell'istituto, sancito in generale dall'art. 32 della Costituzione e dal D. lgs. n. 81/2008. L'Istituto si avvale della facoltà concessa dall'art. 3, lett. D) del DPCM 14.12.95, in base al quale "resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla L. 584/75 e dall'art. 51 della L. 3/03, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti".

## **3. LOCALI SOGGETTI AL DIVIETO**

E' stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell'Istituto, comprese le sedi staccate, e precisamente: negli atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici del personale e del dirigente, archivi, biblioteche, scale, ascensori, disimpegni, laboratori, palestre, sale di lettura, sale per riunioni, sale d'attesa, bagni, spogliatoi. Nei locali di cui al presente articolo sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché dell'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura. Altresì il divieto viene esteso nei seguenti spazi esterni:

Giardini sede Badini in via F. Cavallotti n. 8;

Giardini del Liceo Scientifico in viale Maddalena n. 24;

Area antistante l'ingresso della sede "Bocchi" (rampa d'accesso) via Dante n. 4;

Area retrostante la sede "Bocchi" (cortile interno in comune con la Fondazione "Bocchi" e la sede ex Geometri)

Area antistante l'ingresso della sede "Badini" e marciapiedi accostati all'edificio (ovvero a ridosso delle aule al pianterreno lato parcheggio) entro un metro di distanza dalla parete;

Aree antistanti gli ingressi delle palestre "Bocchi" e "Badini" entro un metro di distanza dalla porta;

Parco della palestra "Galilei";

Scale di emergenza di tutti gli edifici.

#### **4. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO ED ALLA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI:**

I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente Scolastico e sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo. Tali soggetti irrogano la sanzione sugli appositi modelli con la controfirma del Dirigente Scolastico, o dei Collaboratori, o del DSGA. Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilanza e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico e indicati nella cartellonistica di divieto di fumo.

In virtù del presente regolamento e della conseguente nomina a tutto il personale, sarà compito dei preposti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione, verbalizzandola con l'apposita modulistica;
- notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica.

#### **5. SANZIONI:**

Le misure sanzionatorie applicabili sono quelle previste dall'art. 7 della legge n. 584/1975 e successive modificazioni, aumentate nella misura prevista dalla legge n. 311/2004 "Legge finanziaria 2005" (art. 1, comma 190 e 191). Pertanto, per i trasgressori al divieto di fumo si applicano le seguenti sanzioni amministrative (L. 584/1975 art.7): da **€ 27,50 a € 275,00** in caso di violazione del divieto di fumare.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età. I responsabili dell'applicazione della normativa (Dirigente Scolastico) che non fanno rispettare le disposizioni di legge, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da € 220,00 a € 2200,00. I dipendenti che non osservino il divieto possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente.

#### **6 . PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI:**

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'ente scolastico è vietata la riscossione della sanzione amministrativa. Ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, il trasgressore è ammesso all'oblazione se il versamento viene effettuato entro 60 gg. dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, oltre alle spese del procedimento. In forza di tale norma il trasgressore può pagare 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole. In applicazione a ciò la violazione del divieto di fumo comporta il pagamento del doppio del minimo , pari a € 55,00 oltre alle spese del procedimento.

Nel caso in cui la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni, l'oblazione consiste nel pagamento di € 110,00. I responsabili dell'applicazione della normativa (Dirigente Scolastico), che non fanno rispettare le disposizioni di legge, sono soggetti a pagare, entro il termine di 60 gg, la somma di € 440,00.

Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

- a) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Istituto scolastico LICEO "BOCCHI-GALILEI" – Verbale N. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ );

b) presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, con raccomandata a mano o per posta (Raccomandata A/R), la ricevuta dell'avvenuto pagamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

## **7. PROCEDURA DI ACCERTAMENTO:**

1. Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui all'art. 4 del presente regolamento procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

Qualora la contestazione immediata non sia possibile, essa va notificata entro trenta giorni mediante Raccomandata A/R a cura della scuola.

Il verbale viene redatto in triplice copia:

- una per il trasgressore (consegnata o notificata);
- una per la scuola;
- una per il Prefetto ("autorità competente" di cui alla lettera b, articolo 4 della DPCM 14/12/95)

La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Istituto.

Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

I genitori di uno studente minore di 18 anni che commette l'illecito (culpa in educando) dovranno far fronte alla sanzione amministrativa irrogata. Lo studente maggiorenne che compie l'illecito dovrà farsi carico della sanzione.

La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

**Allegati:**

**VERBALE DI ACCERTAMENTO PER INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO**

(Legge 584/1975 e art.51 Legge 3/2003 integrato art. 4 D.L. 104/13 - VIOLAZIONE  
AMMINISTRATIVA Legge 689/1981)

VERBALE n. \_\_\_/ sede: \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ nei locali interni o nelle zone esterne di pertinenza del Liceo Bocchi-Galilei di Adria, il sottoscritto \_\_\_\_\_ preposto all'accertamento e contestazioni delle infrazioni al divieto di fumo HA ACCERTATO che l'alunno / dipendente / altro \_\_\_\_\_ eventuale classe \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

HA VIOLATO le disposizioni della Legge 11.11.1975 n. 584 e Legge 16.01.2003 n. 3 integrato dall'Art. 4 L. 8 novembre 2013, n. 128. Descrivere il tipo e le modalità dell'infrazione.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

L'interessato all'atto della contestazione dichiara:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Nei locali della scuola erano presenti i cartelli previsti dalla normativa, nonché il servizio di vigilanza.

**MODALITA' DI ESTINZIONE**

Per la violazione accertata è prevista una sanzione da 27,5 Euro a 275 Euro. Tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età. Ai sensi dell'art. 16 della L.689/1981, è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Pertanto, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, per la violazione accertata potrà versare la somma di:

- € 55,00 in quanto violazione semplice
- € 110,00 in quanto la violazione è stata commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di bambini fino ai 12 anni di età.
- Altro importo pari a € \_\_\_\_\_ in quanto recidiva.

Il pagamento dovrà essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:

- a) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Istituto scolastico LICEO "BOCCHI-GALILEI" – Verbale N. \_\_\_ del \_\_\_);
- b) presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

Dopo il pagamento è necessario portare copia della ricevuta di pagamento in segreteria didattica con copia del presente verbale.

Si fa presente che per l'art. 18 della L.689/1981 è facoltà di colui al quale è stata contestata la violazione, ricorrere contro la stessa, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, presentando al Prefetto di Rovigo scritti difensivi e chiedere di essere sentito in merito alla sanzione

IL VERBALIZZANTE

.....

L'INTERESSATO

.....

IL DIRIGENTE SCOLASTICO o suo Delegato

.....